

PROVINCIA DI POTENZA



 CONFAGRICOLTURA


Confederazione italiana agricoltori


Confederazione Produttori Agricoli


alleanza delle
Cooperative
italiane

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI

L'anno **2012** il giorno **trentuno** del mese di **ottobre** a Potenza, presso la sede della Provincia di Potenza in Piazza Mario Pagano, 1

TRA

l'Amministrazione Provinciale di Potenza rappresentata dal Presidente, **Piero LACORAZZA**, di seguito denominata "**Provincia**";

E

La Coldiretti della provincia di Potenza, rappresentata dal Presidente, **Saverio DALESSANDRO**, di seguito denominata "**Coldiretti**";
la Confagricoltura della provincia di Potenza, rappresentata dal Presidente, **Antonio SONNESSA**, di seguito denominata "**Confagricoltura**";
la Confederazione Italiana Agricoltori di Basilicata, rappresentata dal Presidente, **Donato DISTEFANO**, di seguito denominata "**CIA**";
la Copagri di Basilicata, rappresentata dal Presidente, **Nicola MINICHINO**, di seguito denominata "**Copagri**";
l'Alleanza delle Cooperative Italiane di Basilicata, rappresentata dal Delegato, **Donato SEMERARO**, di seguito denominata "**ACI**";

PREMESSO CHE

- La Provincia di Potenza persegue politiche ambientali finalizzate alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti, alla promozione di buone pratiche da parte dei cittadini e delle imprese, in particolar modo indirizzate alla riduzione, al recupero/riciclo e per il raggiungimento di economie di scala nella gestione dei servizi;

VISTI

- il d.lgs. 152/06 e s.m.i. che ha dettato norme in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo che la gestione degli stessi costituisce attività di pubblico interesse che deve comunque essere effettuata senza recare pregiudizio per l'ambiente e senza recare danni per la salute;
- la Legge Regionale n. 6/2001 e s.m.i., con cui la Regione Basilicata, in attuazione del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, ha disciplinato le attività di gestione dei rifiuti e l'attività di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale dei siti inquinati,

sostenendo tutte le iniziative volte alla riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti mediante lo sviluppo di tecnologie pulite, promuovendo a tal fine accordi e contratti di programma ed il ricorso a sistemi di eco-audit, analisi del ciclo di vita dei prodotti nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico;

- Il D.M. Ambiente 17 dicembre 2009 *"Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del d.lgs. n.152 del 2006 e dell'art. 14-bis del Decreto-legge n.78 del 2009 convertito con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"*

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del d.lgs. 152/06 art. 184 comma 3, lett. a), i rifiuti provenienti da attività agricole sono rifiuti speciali e vanno gestiti in circuiti separati dai rifiuti urbani di origine domestica;
- il d.lgs. 152/06 stabilisce, tra l'altro, in tema di gestione dei rifiuti:
 - all'art. 179, c. 1: *"La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione, b) preparazione per il riutilizzo, c) riciclaggio, d) recupero di altro tipo (es. il recupero di energia), e) smaltimento"*;
 - all'art. 179, c. 5: *"Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante [...]";*
 - all'art. 180 c. 1, lett. c): *"Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti"*;
 - all'art. 206, c. 1: *" [...]al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, [...] le altre autorità competenti, possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria"*;
 - all'art. 206, c.3: *"Gli accordi di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative"*;
- il d.lgs. 152/2006 prevede, tra l'altro, in relazione alla gestione dei rifiuti da parte degli imprenditori agricoli:
 - all'art. 183, c. 1, lett. f) e lett. h), la definizione di *"produttore"* e *"detentore"* di rifiuti;
 - all'art. 183, comma 1, lettera bb), la definizione di *"deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni [...]"*;
 - all'art. 185 (esclusioni dall'ambito di applicazione) c. 1, lett. f): *"Non rientrano nel campo di applicazione della parte IV del presente decreto, le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"*; inoltre al c. 2 lettere b) e c): *"Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o*

all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio e le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002";

- *all'art. 188 ter, c. 2 lett. c) "Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria: gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi";*
- *all'art. 190, c. 2 "Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera b)";*
- *all'art. 193, c. 9-bis "La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo";*

con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17/12/2009 è stato istituito il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI. Considerato che la data di iscrizione è stata prorogata e che l'effettivo avvio del nuovo sistema non è ancora operativo, il presente accordo farà riferimento alla normativa una volta che questa sarà vigente in maniera definitiva.

TENUTO CONTO CHE

per meglio coniugare l'applicazione delle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti con le esigenze delle imprese agricole operanti sul territorio e con l'attività di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti dalle stesse prodotti, è stata ritenuta opportuna la definizione di un accordo di programma, oltretutto supportato dalla giurisprudenza del consiglio di stato e dalle istanze formulate a livello comunitario a favore della conclusione di accordi negoziati tra soggetti pubblici e privati in materia di gestione e tutela dell'ambiente.

VALUTATA

la necessità di sottoscrivere un Accordo di Programma in materia di gestione dei rifiuti agricoli, e armonizzarlo con la parte IV del d.lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, con lo scopo di:

- o semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per i produttori di rifiuti;
- o favorire la raccolta differenziata, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla vigente normativa;
- o migliorare l'efficacia dei controlli pubblici sulla gestione dei rifiuti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Con il presente Accordo di Programma le parti si propongono di costruire un sistema di gestione dei rifiuti agricoli che, in attuazione dei principi espressi dal d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, favorisca la raccolta differenziata, il recupero e il riciclaggio di tali rifiuti, e, comunque, il corretto smaltimento degli stessi, semplificando al tempo stesso le procedure a carico delle imprese e aumentando l'efficacia dei controlli;
2. Il presente accordo si applica ai seguenti rifiuti:
 - Oli e filtri usati da motori e circuiti idraulici;
 - Batterie esauste;
 - Contenitori vuoti da fitofarmaci bonificati;
 - Rifiuti sanitari ad uso zootecnico, farmaci veterinari e farmaci veterinari scaduti;
 - Materiale plastico per la pacciamatura e la copertura delle serre e tubi in PVC per irrigazione;
 - Imballaggi e rifiuti di imballaggio derivati da attività agricole;
 - Filtri d'aria;
 - Rifiuti metallici ferrosi e non;
 - Pneumatici fine vita;
 - Oli e grassi vegetali ed animali esausti;
 - Altri rifiuti provenienti dall'attività agricola.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

Produttore di rifiuti: il singolo agricoltore e qualunque altro soggetto dalla cui attività si producano rifiuti agricoli, il quale conferisce i propri rifiuti negli appositi centri di conferimento;

Centro di conferimento: il sito e le strutture gestite direttamente dalla Cooperativa Agricola/Consorzio Agrario (di seguito denominati "Cooperativa/Consorzio") o da soggetti pubblici/privati (gestore) con cui la Cooperativa/Consorzio ha stipulato apposita convenzione, attrezzate per il conferimento dei rifiuti agricoli da parte dei soci della Cooperativa/Consorzio;

Documento di conferimento: il modello conforme all'Allegato C del presente accordo di programma che accompagna il trasporto dei rifiuti e che attesta l'avvenuto conferimento dei rifiuti agli appositi centri ovvero la scheda SISTRI - Area movimentazione, che accompagna il trasporto dei rifiuti e che attesta l'avvenuto conferimento dei rifiuti agli appositi centri;

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o presso il centro di conferimento che sia nella disponibilità giuridica della Cooperativa/Consorzio di cui i produttori del rifiuto agricolo sono soci.



Art. 3
Soggetti interessati

1. Il presente accordo è rivolto esclusivamente ai soci della cooperativa agricola o del consorzio agrario che hanno nella propria disponibilità giuridica il centro di conferimento in cui gli associati vogliono conferire i propri rifiuti agricoli.
2. Ai fini del presente accordo, sono da considerarsi imprese agricole:

a) quelle di cui all'art. 2135 c.c. modificato dall'art. 1 del d.lgs. 228/2001, che definisce:
"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".



Sono esclusi gli imprenditori la cui attività abbia per oggetto esclusivo:

- a. la trasformazione o l'alienazione dei prodotti agricoli;
 - b. l'attività di servizio svolta a favore dei produttori agricoli.
- b) Le cooperative agricole e loro consorzi ai sensi dell'art.1, comma 2, del 228/2001: *"Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".*
- c) I piccoli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2083 c.c. : *"sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (c.c. 1647, 2139, 2221), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".*





Art.4
Abilitazione alla gestione dei rifiuti agricoli

1. I centri possono essere gestiti direttamente dalla Cooperativa/Consorzio o da soggetti pubblici/privati con cui la stessa ha stipulato apposita convenzione.
 2. A tale fine, le cooperative agricole, i consorzi agrari o i gestori dei centri di conferimento che intendono svolgere i servizi oggetto del presente Accordo, inoltrano, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di ricezione dei rifiuti, apposita comunicazione alla Provincia allegando la seguente documentazione:
 - a. atto costitutivo della Cooperativa/Consorzio;
 - b. convenzione (eventuale) della Cooperativa/Consorzio con il gestore;
- 


- c. estremi e nominativi del soggetto gestore delegato a ritirare o ricevere i rifiuti agricoli, per conto della Cooperativa/Consorzio;
 - d. estremi e nominativi dei responsabili del centro di conferimento;
 - e. relazione tecnica con descrizione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti e delle necessarie opere di protezione ambientale;
 - f. sistema di convogliamento e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento;
 - g. planimetria del centro con indicazione delle strutture presenti, delle aree di deposito temporaneo e del sistema di trattamento delle acque meteoriche.
3. La Provincia, dopo aver verificato l'idoneità del centro di conferimento ed il rispetto delle indicazioni del presente Accordo, prende atto della sussistenza dei requisiti richiesti e lo comunica all'interessato.
 4. La Provincia istituisce e provvede ad aggiornare un elenco dei centri di conferimento e lo pubblica nella sezione "Osservatorio provinciale sui rifiuti" del portale istituzionale www.provincia.potenza.it.
 5. Il gestore o la Cooperativa/Consorzio provvede, altresì, a comunicare alla Provincia di Potenza tempestivamente le variazioni delle informazioni di cui al punto 6, trasmettendone la relativa documentazione.

Art. 5

Modalità di organizzazione del servizio e gestione del centro

1. La raccolta dei rifiuti di provenienza agricola, di cui all'Allegato A, è svolto secondo le seguenti modalità:
 - **raccolta a domicilio** presso gli utenti, da parte del mezzo messo a disposizione direttamente dalla Cooperativa/Consorzio o da soggetti pubblici/privati con cui la Cooperativa/Consorzio ha stipulato apposita convenzione;
 - **consegna ai centri di conferimento** direttamente dal produttore agricolo che trasporta i propri rifiuti.
2. Il servizio di raccolta (a domicilio o nei centri di conferimento) è rivolto esclusivamente ai soci della cooperativa agricola o del consorzio agrario.
3. Il corrispettivo dovuto alla Cooperativa/Consorzio o all'eventuale Gestore per lo svolgimento del servizio (costi di convenzione, raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio, noleggio delle attrezzature e delle aree) nonché per tutte le spese derivanti dalle operazioni di conferimento, si calcola sulla base delle modalità e del listino prezzi da definirsi tra le associazioni di categoria e i gestori dei centri di conferimento.
4. Fatti salvi gli oneri di trasporto nel caso di ritiro del rifiuto presso la sede dell'impresa, non può essere imputato alcun costo ulteriore per il conferimento di rifiuti oggetto dell'attività di Consorzi Obbligatori per i quali si paga un contributo ambientale sul prezzo del prodotto, al momento dell'acquisto (ad esempio, imballaggi, polietilene, oli usati e batterie). Il conferimento di tali tipologie di rifiuti è gratuito.
5. Il gestore del servizio di raccolta o la Cooperativa/Consorzio che ritiri rifiuti oggetto di attività dei Consorzi previsti dal decreto legislativo n.152/2006 e dalla relativa normativa di attuazione, sottoscrive con i medesimi apposita Convenzione.

6. I centri di conferimento allestiti e gestiti dalla cooperativa agricola, dal consorzio agrario o da soggetti pubblici e/o privati convenzionati, possono essere singoli oppure all'interno di un'area già dedicata ed autorizzata alla gestione dei rifiuti. In quest'ultima ipotesi, l'area dedicata alla gestione dei rifiuti agricoli deve essere delimitata e fisicamente separata dalle restanti aree e deve essere dotata di un accesso indipendente. Inoltre i centri devono essere:

- strutturati al fine di consentire il deposito per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute;
- accessibili solo in presenza del personale addetto e ad orari stabiliti;
- sorvegliati dal gestore negli orari di apertura al fine di impedire l'immissione di altre tipologie di rifiuto o il danneggiamento dei mezzi e/o delle strutture adibite al deposito ed alla raccolta;
- resi accessibili agli organi di controllo per la verifica del corretto svolgimento delle operazioni di gestione dei rifiuti;
- dotati di opportuno sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento.

Art. 6 Adempimenti

a) Il produttore dei rifiuti (produttore agricolo)

Il produttore dei rifiuti (produttore agricolo):

- deve gestire i rifiuti secondo le indicazioni riportate nell'allegato B;
- deve tenere il registro di carico e scarico, nei casi previsti dalla legge, attraverso il gestore del centro di conferimento; sarà cioè il gestore del centro, presso la propria sede legale, a provvedere alla compilazione del registro per conto del produttore agricolo conferente;
- non deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 8 del d.lgs. 152/06 nel caso di trasporto in conto proprio di rifiuti agricoli presso il centro di conferimento, non costituendo questa attività di trasporto a titolo professionale. Il trasporto deve essere accompagnato dal documento di conferimento riportato nell'Allegato C del presente accordo, che deve essere conservato per almeno due anni;

Inoltre, a partire dall'avvio dell'operatività del SISTRI, le imprese agricole che, sulla base del presente Accordo, sono soci della cooperativa agricola/consorzio agrario che ha nella disponibilità giuridica il centro di raccolta, beneficiano delle semplificazioni amministrative relative alle attività di conferimento, riconosciute ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, in materia di tracciabilità dei rifiuti e dal d.lgs. 152/2006. In particolare, i produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al centro di conferimento, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite il gestore del centro e, in tale ipotesi, gli imprenditori agricoli che trasportano e/o conferiscono i propri rifiuti speciali non pericolosi, non sono obbligati ad iscriversi al SISTRI.

b) I Gestori del centro di conferimento

I Gestori del centro di conferimento devono:

- sottoscrivere specifici contratti o convenzioni con le associazioni di categoria rappresentative delle imprese firmatarie del presente accordo, in cui saranno determinati i corrispettivi del servizio e le specifiche condizioni per il conferimento dei rifiuti;
- inviare con cadenza semestrale, alla Provincia di Potenza, l'elenco dei produttori che hanno stipulato la convenzione;
- stipulare apposite convenzioni con i Consorzi Obbligatori o con i soggetti da essi indicati per l'invio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti nonché con i gestori del Servizio Pubblico per favorire anche la raccolta differenziata di rifiuti non pericolosi;
- gestire i rifiuti presi in carico nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dall'art. 183 comma 1 lett. bb);
- effettuare il deposito dei rifiuti, nel centro di conferimento, per tipologie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute;
- fornire ai soci della cooperativa o del consorzio convenzionati, il documento di conferimento dei rifiuti (all'Allegato C del presente accordo). Il suddetto documento deve essere redatto in due esemplari, uno sarà conservato dal produttore agricolo dal gestore, l'altro dal gestore per almeno due anni e dovrà contenere i seguenti dati:
 - nome e indirizzo del produttore o detentore;
 - origine, tipologia, quantità del rifiuto e codice CER;
 - dati identificativi del centro di conferimento, del soggetto pubblico o privato che provvede al trasporto,tale documento si considera sostitutivo del formulario di identificazione di cui all'art.193 del d.lgs. 152/06;
- mettere a disposizione dei produttori di rifiuti contenitori impermeabili per il conferimento dei rifiuti pericolosi e dei prodotti fitosanitari bonificati dagli stessi secondo le disposizioni previste dall'Allegato B del presente accordo;
- controllare, al momento del conferimento, che i contenitori siano ermeticamente chiusi e che vi sia apposta una etichetta con gli estremi identificativi del conferente, in particolare:
 - Ragione sociale dell'Azienda agricola;
 - Indirizzo della sede operativa
 - Codice fiscale e/o partita IVA
 - Data di conferimento;
- provvedere a riportare sul proprio registro di carico e scarico ai sensi dell'art.190 del d.lgs. 152/06, le registrazioni relative alla movimentazione di tutti i rifiuti in entrata e in uscita;
- effettuare un controllo a campione al fine di verificare il corretto svolgimento dell'operazione di lavaggio di cui al punto 3 dell'Allegato B.
- presentare in luogo dei produttori agricoli conferenti, la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti (MUD) secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.

c) La Cooperativa Agricola o il Consorzio Agrario

La Cooperativa Agricola o il Consorzio Agrario deve:

- informare i propri soci sulle corrette modalità di gestione e di deposito temporaneo dei rifiuti agricoli;
- fornire ai propri soci un modulo di adesione, secondo lo schema di cui all'Allegato D, in cui saranno indicate le generalità del socio produttore agricolo conferente, l'ubicazione del centro di conferimento associato e la tipologia di rifiuti che è possibile conferire.

d) La Provincia di POTENZA

La Provincia di Potenza si impegna a:

- coordinare i soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione dei rifiuti agricoli, coinvolgendo tutte le Associazioni degli agricoltori e i comuni interessati;
- favorire l'estensione del presente accordo ai gestori dei centri di raccolta e ai Consorzi obbligatori per il recupero dei rifiuti.

e) Le Organizzazioni di categoria della provincia di POTENZA firmatarie

Le organizzazioni di categoria della provincia di POTENZA firmatarie:

- si impegnano a dare la più ampia diffusione del presente accordo, attraverso i propri mezzi di informazione;
- si impegnano altresì ad attivarsi affinché i propri associati ottemperino, sulla base del presente accordo, alle disposizioni nazionali in materia di rifiuti agricoli nonché sottoscrivano le disposizioni procedurali per il conferimento degli stessi presso i centri;
- stipulano apposite convenzioni con le imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, le quali potranno intervenire in qualità di gestori dei centri di conferimento del presente accordo.

Art. 7

Impegno per il recupero della frazione differenziabile

1. Le parti interessate si impegnano a favorire il recupero della frazione organica compostabile del rifiuto derivante dall'attività agricola attraverso l'autocompostaggio, la raccolta differenziata e l'impiego di compost in agricoltura.

Art.8

Controversie

1. Le parti si impegnano a tentare di definire tutte le controversie relative al presente accordi in via preliminare in una riunione convocata dalle parti richiamate nell'accordo;
2. se le parti non si presentano o il tentativo di conciliazione non riesce, la controversia potrà essere comunque deferita all'autorità giudiziaria competente (Foro).

Art. 9

Durata dell'accordo

1. il presente accordo ha la durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato previo accordo di tutte le parti interessate;


2. le previsioni relative al sistema di tracciabilità dei rifiuti entrano in vigore a decorrere dall'avvio di operatività del sistema, secondo quanto previsto dal D.M. Ambiente del 17 dicembre 2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del d.lgs. n.152 del 2006 e dell'art. 14-bis del Decreto-legge n.78 del 2009 convertito con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009";

3. le parti convengono che, non appena verranno adottate sostanziali modifiche normative tali da cambiare il quadro legislativo di riferimento in materia di gestione ambientale e tracciabilità dei rifiuti, sarà necessario rivedere il presente accordo al fine di procedere ad eventuali correzioni o integrazioni;


4. le parti firmatarie saranno convocate presso l'Assessorato Ambiente della Provincia di Potenza con adeguata periodicità a partire dall'entrata in vigore del presente accordo allo scopo di verificare l'attuazione dello stesso nonché apportare eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie.

Letto, confermato e sottoscritto:

Per la Provincia
-Piero LACORAZZA-




Per la Coldiretti
-Saverio DALESSANDRO -




Per la CIA
-Donato DISTEFANO-




Per la CONFAGRICOLTURA
-Antonio SONNESSA-



Per il COPAGRI
-Nicola MINICHINO-



Per l'ACI
-Donato SEMERARO-





PROVINCIA DI POTENZA

ALLEGATO "A"

ELENCO DEI RIFIUTI OGGETTO DELL'ACCORDO

RIFIUTI NON PERICOLOSI	
Descrizione rifiuto	Codice cer
Film plastici per copertura serre, silos e per pacciamature; reti per filari e/o antigrandine; spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film)	020103 scarti di tessuti vegetali 020104 rifiuti plastici (esclusi imballaggi)
Cassette per frutta e verdura, inutilizzabili Imballaggi in materiale non pericoloso (esempio: per sementi mangimi, ammendanti, detergenti) Contenitori vuoti e puliti di farmaci ad uso zootecnico, i prodotti ad azione disinfettante, di premiscele per alimenti medicamentosi, etc.	150101 imballaggi in carta e cartone 150102 imballaggi in plastica 150103 imballaggi in legno 150104 imballaggi in metallo 150105 imballaggi in materiali compositi 150106 imballaggi in materiali misti 150107 imballaggi in vetro
Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio secondo le disposizioni tecniche regionali); tali contenitori devono essere depositati e conferiti separatamente dagli altri imballaggi	150101 imballaggi in carta e cartone 150102 imballaggi in plastica 150104 imballaggi in metallo 150105 imballaggi in materiali compositi 150106 imballaggi in materiali misti 150107 imballaggi in vetro
Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici)	020109 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108* (<i>non contenenti sostanze pericolose</i>)
Polietilene neutro ed additivato	020104 rifiuti plastici (esclusi imballaggi)
Scarti organici di natura vegetale o animale	020102 scarti di tessuti animale (da produzioni primarie)
Rifiuti ferrosi	020110 rifiuti metallici
Pneumatici usati	160103 pneumatici fuori uso
Oli vegetali	200125 oli e grassi commestibili
Scarti alimentari da attività agrituristica	200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Rifiuti di diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali	180201 oggetti da taglio (eccetto 180202) 180203 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 180206 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205 (cioè non pericolose né contenenti sostanze pericolose) 180208 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207 (non citotossici e citostatici)

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202 (non contaminati da sostanze pericolose)
RIFIUTI PERICOLOSI (*)	
Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche, non lavati	150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici)	020108* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
Rifiuti pericolosi da diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali (rischio chimico)	180205* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 180207* medicinali citotossici e citostatici
Filtri dell'olio	160107* filtri dell'olio
Batterie e accumulatori	160601* batterie al piombo
Liquidi per freni	160113* liquidi per freni
Oli esausti per motori, ingranaggi e lubrificazione	130208* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	150202* assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolosi



PROVINCIA DI POTENZA

ALLEGATO "B"

DISPOSIZIONI TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DA LAVORAZIONI AGRICOLE

SUBALLEGATO 1. MODALITÀ DI GESTIONE DEI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI

FINALITA'

Le presenti disposizioni disciplinano la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari allo scopo di evitare effetti nocivi al suolo, alla vegetazione, agli animali e all'uomo, nonché di favorire forme di recupero dei rifiuti di imballaggio costituiti dai contenitori vuoti.

I rifiuti di imballaggio di prodotti fitosanitari sono classificabili non pericolosi, ai sensi della Decisione 2001/118/CE del 16/01/2001, qualora, grazie ad un razionale e completo impiego del prodotto, contengano residui di sostanze pericolose in concentrazioni inferiori alle concentrazioni di cui all'art. 2 della decisione succitata.

Al fine di contenere le concentrazioni del prodotto entro i predetti limiti, i produttori devono ottimizzare l'uso del prodotto tramite "lavaggio" con acqua degli imballaggi vuoti e l'impiego della miscela così ottenuta per trattamenti fitosanitari, secondo le procedure descritte nel presente allegato.

I contenitori dei prodotti fitosanitari sottoposti alle operazioni di cui alle presenti disposizioni, possono essere considerati anche, ai fini dello smaltimento, rifiuti speciali assimilabili agli urbani. E' compito dei comuni stabilire, con proprio regolamento scritto, la frazione di rifiuti speciali non pericolosi da assimilare per quantità e qualità ai rifiuti urbani.

DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

- a) Prodotto fitosanitario: sono da intendersi prodotti fitosanitari le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentate nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinate a:
 1. proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o/a prevenirne gli effetti;
 2. favorire o regolare i processi vitali, con esclusione dei fertilizzanti;
 3. conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
 4. eliminare parti vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.
- b) contenitore vuoto: il contenitore vuoto corrisponde all'imballaggio primario, cioè all'imballaggio a diretto contatto con il prodotto fitosanitario, svuotato dal suo contenuto. I rifiuti da imballaggio, secondario e terziario, qualora non siano venuti a contatto con i prodotti fitosanitari, non sono oggetto delle presenti disposizioni;
- c) operazione di lavaggio aziendale dei contenitori vuoti: si intende per operazione di lavaggio aziendale l'allontanamento mediante lavaggio con acqua, dei residui di

prodotti fitosanitari presenti nei contenitori, con riutilizzo del refluo così ottenuto per il trattamento fitosanitario. L'operazione di lavaggio aziendale, condotta secondo le modalità contenute nel presente allegato, è da considerare operazione necessaria allo scopo di classificare i contenitori vuoti come rifiuti speciali non pericolosi; pertanto solo a seguito di tale operazione i contenitori vuoti potranno essere affidati al gestore del centro di conferimento mediante apposita raccolta differenziata. Il contenitore vuoto che ha subito l'operazione di lavaggio aziendale secondo le modalità contenute nel presente allegato potrà essere riutilizzato per recupero di materia o di energia, ovvero, ove ciò non sia attuabile, avviato a smaltimento.

OPERAZIONE DI LAVAGGIO AZIENDALE DEI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI

Il lavaggio può essere manuale o meccanico:

a) lavaggio manuale: si deve immettere nel contenitore un quantitativo di acqua pulita e al 20% del suo volume (ad esempio 200 ml di acqua per un contenitore da 1000 ml). Si deve chiudere ermeticamente il contenitore (con il tappo ove presente) ed eseguire non meno di 15 inversioni complete, tornando ogni volta alla posizione di partenza. Dopo le 15 inversioni il contenitore va aperto, svuotato e fatto sgocciolare per circa 30 secondi. L'intera procedura deve essere ripetuta 3 volte per ogni contenitore. Occorre pulire esternamente il contenitore ove necessario. Ai fini delle presenti disposizioni va inteso come assimilato al lavaggio manuale la pulizia accurata di contenitori che abbiano contenuto prodotto fitosanitario che, stante le proprie peculiari caratteristiche, non va miscelato con acqua ai fini della distribuzione in campo (quali i prodotti fitosanitari da distribuire in polveri o in granuli); in questo caso, il contenitore andrà adeguatamente aperto ed accuratamente svuotato per assicurare il maggior allontanamento possibile dal prodotto fitosanitario, il quale deve comunque essere impiegato esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti;

b) lavaggio meccanico: il lavaggio può essere effettuato con una delle attrezzature disponibili sul mercato. Per eseguire il lavaggio meccanico occorre una portata d'acqua minima di 4,5 lt/minuto ed una pressione di almeno 3.0 bar. Il tempo di lavaggio deve essere almeno di 40 secondi e quello di sgocciolamento di almeno 30 secondi.

CRITERI GENERALI PER GLI UTILIZZATORI DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari, per usufruire del servizio di gestione differenziata dei contenitori vuoti presso i centri di conferimento, devono ottemperare alle disposizioni che seguono:

a) sottoporre ad operazioni di lavaggio aziendale i contenitori vuoti, secondo le modalità definite al punto 3. L'operazione deve essere eseguita presso l'azienda ove è stato preparato il prodotto. Il refluo, ottenuto a seguito della bonifica dei contenitori, deve essere recuperato e non disperso nell'ambiente e deve essere riutilizzato esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti per il prodotto fitosanitario presente nel refluo;

b) ridurre, ove e possibile, il volume dei contenitori e richiudere con tappo, ove presente;

c) inserire in un sacco impermeabile appositamente predisposto i contenitori sottoposti al lavaggio aziendale e depositare temporaneamente in azienda in un locale chiuso e riparato dagli agenti atmosferici e secondo le condizioni stabilite per il deposito temporaneo dall'art.183 lett. m del d.lgs. 152/06;

d) in caso di rifiuti soggetti a raccolta differenziata, consegnare tutti i rifiuti secondo le indicazioni stabilite dal soggetto preposto al ritiro.

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari non sottoposti a operazioni di lavaggio effettuate secondo quanto previsto al precedente punto 3, sono da considerarsi rifiuti speciali pericolosi e come tali andranno gestiti; è vietato smaltire i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari in azienda mediante interrimento o incenerimento nonché nei cassonetti stradali per rifiuti urbani.

Il gestore del centro di conferimento mette a disposizione dei produttori sacchi impermeabili per il contenimento dei contenitori di prodotti fitosanitari bonificati.

Ai momento del conferimento il gestore del centro di conferimento controlla che i sacchi siano ermeticamente chiusi e che vi sia stata apposta un'etichetta con gli estremi identificativi del conferente:

- Ragione sociale dell'azienda agricola;
- Indirizzo della sede operativa;
- Codice fiscale
- Data di conferimento.

Sui contenitori conferiti può essere effettuato, da parte del gestore del centro, controlli a campione al fine di verificare il corretto svolgimento delle operazioni di lavaggio.

SUBALLEGATO 2. MODALITÀ DI GESTIONE DI OLI ESAUSTI E FILTRI

Ai fini dello smaltimento e del recupero, gli oli esausti ed i filtri dell'olio devono essere consegnati in contenitori rigidi a tenuta (metallo o plastica) per evitare la dispersione nell'ambiente.

Ogni tipo di olio viene consegnato separatamente evitando miscele con acqua e altri liquidi esterni, in particolare i contenitori devono essere provvisti di idonee chiusure atte ad evitare lo sversamento del contenuto verso l'esterno, accessori e dispositivi atti ad effettuare il riempimento e lo svuotamento in condizioni di sicurezza.

I contenitori devono essere etichettati secondo le norme che disciplinano l'imballaggio dei rifiuti pericolosi.

Le operazioni di deposito saranno svolte su un'apposita piazzola predisposta che consenta di operare in sicurezza e senza rischi per l'uomo e per l'ambiente.

Chiunque conferisce oli esausti al Consorzio Obbligatorio Oli esausti o al gestore del centro di conferimento convenzionato non è tenuto a pagare nessun corrispettivo per la raccolta e le successive operazioni di recupero o di smaltimento.

SUBALLEGATO 3. MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI ACCUMULATORI ESAUSTI

Gli accumulatori esausti sono considerati rifiuti speciali pericolosi e devono essere stoccati in appositi contenitori in materiale resistente alla corrosione e in depositi coperti per prevenire qualsiasi possibilità di prevenire la fuoriuscita del liquido contenuto all'interno.

Per il conferimento ai centri di raccolta del COBAT, indicati dalla Provincia, gli accumulatori non devono presentare rotture che lascino fuoriuscire il liquido contenuto. In caso contrario devono essere collocati in contenitori di plastica a tenuta o in un imballaggio non corrodibile dall'acido.

Il deposito temporaneo da parte del produttore dovrà essere effettuato in locali idonei a prevenire sversamenti delle sostanze liquide e al riparo da agenti atmosferici.

Chiunque conferisce batterie esauste al COBAT o al gestore del centro di conferimento convenzionato non è tenuto a pagare nessun corrispettivo per la raccolta e le successive operazioni di recupero o di smaltimento.

SUBALLEGATO 4. MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI VETERINARI

I rifiuti derivati da attività di manutenzione ed assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività, quindi vanno presi in carico dal veterinario presso le strutture autorizzate.

Qualora il produttore dei rifiuti, diverso dal veterinario, abbia intenzione di conferire i rifiuti veterinari presso i centri di conferimento autorizzati dovrà preventivamente riporre i rifiuti presso l'apposito sacco predisposto dal gestore del centro. I sacchi devono essere provvisti di etichetta riportante i dati estremi del conferente ai sensi dell'art.11 c.4 del presente accordo.

SUBALLEGATO 5. MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI PNEUMATICI FINE VITA (PFU)

I pneumatici fine vita e le camere d'aria in gomma sono considerati rifiuti speciali non pericolosi.

Per il loro conferimento al centro di conferimento non devono essere consegnati con il cerchione.

Qualora i pneumatici vengano conferiti ad un'autofficina meccanica autorizzata sarà la stessa ad occuparsi dello smaltimento senza oneri per il conferente.

SUBALLEGATO 6. MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI OLI VEGETALI DI ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

Gli oli alimentari derivanti da attività agrituristiche sono definiti rifiuti speciali non pericolosi. Per lo smaltimento presso il gestore del centro di conferimento devono essere consegnati in appositi contenitori rigidi a tenuta (metallo o plastica) dovutamente etichettati. Inoltre non si devono consentire miscele con altri tipi di liquidi.

Chiunque conferisce oli esausti al CONOE o al gestore del centro di conferimento convenzionato non è tenuto a pagare nessun corrispettivo per la raccolta e le successive operazioni di recupero o di smaltimento.

SUBALLEGATO 7. MODALITÀ DI GESTIONE DI ALTRI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

1. Al fine di rendere sistematico lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi di derivazione agricola come i **materiali plastici per pacciamatura, le coperture delle serre, i sacchi di concime vuoti, gli imballaggi per sementi, i filtri dell'aria, i rifiuti metallici in genere, gli indumenti protettivi, gli assorbenti, stracci, imballaggi di carta cartone, plastica, legno, metallo, ecc....** si fa l'obbligo di osservare queste norme minime di comportamento:

- separare i materiali per singole tipologie di rifiuto,
- raggruppare il rifiuto in contenitori adeguati (impermeabili, resistenti),
- apporre l'etichetta all'esterno del contenitore riportando il nome dell'azienda, l'indirizzo e la partita IVA e la data del conferimento,
- consegnare i rifiuti al gestore del centro di conferimento tenendo conto delle norme sulla compilazione dei documenti di trasporto.



PROVINCIA DI POTENZA

ALLEGATO "C"

DOCUMENTO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente a _____ via _____, tel _____, C.F. _____ Azienda agricola _____ sita in _____, via _____

Nella sua veste di produttore detentore

Conferisce i sottoelencati rifiuti agricoli:

<input type="checkbox"/>	Olio usato kg _____	Codice CER _____ Stato fisico: _____ (*) (1) (2) (3) (4) Caratteristiche di pericolo _____ N ° colli/contenitori _____ Rifiuto destinato a: _____ (recupero/smaltimento)
<input type="checkbox"/>	Batterie esauste n ° _____	Codice CER _____ Stato fisico: _____ (*) (1) (2) (3) (4) Caratteristiche di pericolo _____ N ° colli/contenitori _____ Rifiuto destinato a: _____ (recupero/smaltimento)
<input type="checkbox"/>	Filtri olio/gasolio n ° _____	Codice CER _____ Stato fisico: _____ (*) (1) (2) (3) (4) Caratteristiche di pericolo _____ N ° colli/contenitori _____ Rifiuto destinato a: _____ (recupero/smaltimento)
<input type="checkbox"/>	Contenitori di fitofarmaci bonificati n ° _____	Codice CER _____ Rifiuto destinato a: _____ (recupero/smaltimento)
		Codice CER _____ Stato fisico: _____ (*) (1) (2) (3) (4) Caratteristiche di pericolo _____ N ° colli/contenitori _____ Rifiuto destinato a: _____ (recupero/smaltimento)
		Codice CER _____ Stato fisico: _____ (*) (1) (2) (3) (4) Caratteristiche di pericolo _____ N ° colli/contenitori _____ Rifiuto destinato a: _____ (recupero/smaltimento)

Dichiara

- Di aver preso visione e di osservare quanto riportato nell'Allegato A dell'Accordo di programma riguardo alle "disposizioni tecniche e procedurali per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari derivanti da lavorazioni agricole";
- Che i contenitori di fitofarmaci conferiti sono pertanto bonificati.

* CARATTERISTICHE FISICHE DEL RIFIUTO CODIFICATE:

1. Solido pulverulento, 2. Solido non pulverulento, 3. Fangoso palabile, 4. Liquido.

IL PRODUTTORE/DETENTORE

SIG _____

FIRMA _____

IL GESTORE DEL CENTRO DI CONFERIMENTO

SIG _____

FIRMA _____

CENTRO DI CONFERIMENTO DI DESTINAZIONE

SITO A _____

VIA _____

Tel _____

TRASPORTATORE DEL RIFIUTO

C.F. _____

MEZZO USATO PER IL TRASPORTO

_____ lì _____



PROVINCIA DI POTENZA

ALLEGATO "D"
MODULO DI ADESIONE

Dati anagrafici

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente in via _____ n. _____ Cap. _____
del Comune di _____ Prov. _____
nella qualità di _____
dell'impresa agricola _____
con sede legale in _____ Cap. _____
via _____ n. _____
codice fiscale /partita IVA _____
Telefono _____ Fax _____ Cell. _____
e-mail _____

socio della cooperativa agricola/consorzio agrario

Dati dell'utenza

Ubicazione sede produttiva
Comune _____ Via _____ n. _____
Telefono _____ Fax _____ e-mail _____

VISTO

Il d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DICHIARA

di aderire all'Accordo di Programma, approvato dalla Provincia di Potenza con delibera n. _____ del _____ per la gestione dei rifiuti agricoli speciali, pericolosi e non, prodotti dalla propria azienda ed a rispettare quanto indicato nello stesso.

A TAL PROPOSITO

- si impegna a rispettare quanto indicato nella convenzione che la cooperativa agricola/consorzio agrario ha stipulato con il gestore del centro di conferimento, relativamente alla corretta gestione dei rifiuti agricoli derivanti dalla propria attività che viene allegata al presente modulo di adesione;
- si impegna a conferire i propri rifiuti presso i centri di conferimento sotto riportati che sono nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola/consorzio agrario di cui lo stesso è socio

Centro di conferimento	Indirizzo	Recapiti (Tel. Fax/e-mail)	Giorni/Orari di conferimento

- si impegna a conferire le tipologie ed i codici CER indicati nell'allegato A) dell'accordo di programma secondo le modalità di conferimento dei rifiuti agricoli indicate nell'allegato B) dello stesso accordo. L'eventuale conferimento di rifiuti non conformi o con modalità difformi da quelle indicate, fatta salva la possibilità di non accettazione da parte del gestore del servizio e/o degli addetti del centro di raccolta, comporterà, in caso di accettazione presso il centro di conferimento, l'addebito di tutti gli oneri aggiuntivi a completo carico del produttore agricolo conferente;
- si impegna a pagare il corrispettivo dovuto al gestore per lo svolgimento del servizio secondo quanto indicato nella convenzione tra la cooperative di cui sono socio ed il gestore del centro di conferimento.

La Cooperativa
Agricola/Consorzio Agrario

Il Gestore del Centro di
Conferimento

Il socio imprenditore agricolo
